

DISCIPLINARE ATTUATIVO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA E L'UTILIZZO DEL PALAUNITUS

Art. 1 – Oggetto e destinazione prioritaria

1. Il presente Disciplinare, in attuazione dell'art. 8, comma 2, del Regolamento per l'uso dell'impianto sportivo "PalaUnitus", emanato con D.R. n. 237/26 del 18 maggio 2026, e nel rispetto, per quanto applicabile, del Regolamento per la concessione temporanea degli spazi dell'Università degli Studi della Tuscia, disciplina le modalità di concessione e di utilizzo del PalaUnitus da parte di soggetti esterni.
2. Il PalaUnitus è gestito direttamente dall'Università ed è destinato prioritariamente alle attività didattiche, scientifiche, istituzionali, sportive e motorie dell'Ateneo e della comunità universitaria.
3. L'utilizzo da parte di soggetti esterni è consentito nelle giornate e nelle fasce orarie disponibili, compatibilmente con le esigenze istituzionali dell'Università.
4. La concessione ha carattere temporaneo e non attribuisce al concessionario alcun diritto di esclusiva, di rinnovo o di mantenimento delle medesime giornate o fasce orarie.

Art. 2 – Soggetti e attività ammesse

1. Il PalaUnitus può essere concesso a federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, enti pubblici e privati, enti del Terzo settore, istituzioni scolastiche e formative, imprese e altri soggetti ammessi ai sensi del Regolamento di Ateneo.
2. Possono essere autorizzati, compatibilmente con le caratteristiche dell'impianto:
 - a) allenamenti, corsi e attività motorie;
 - b) gare, tornei e competizioni;
 - c) manifestazioni ed eventi sportivi;
 - d) attività formative e di promozione dello sport e della salute;
 - e) ulteriori attività compatibili con le caratteristiche tecniche e funzionali della struttura.
3. La concessione è subordinata alla compatibilità dell'attività richiesta con le condizioni di utilizzo, agibilità e sicurezza dell'impianto.
4. Attività, allestimenti o configurazioni diversi dall'ordinario utilizzo dell'impianto possono essere autorizzati previa specifica verifica tecnica.
5. La concessione riguarda esclusivamente gli spazi, le attrezzature e i servizi espressamente indicati nel provvedimento di concessione. L'utilizzo del campo polivalente non comporta automaticamente il diritto di accesso o di utilizzo della sala pesi, della parete di arrampicata o di ulteriori spazi o attrezzature soggetti a specifica disciplina; l'utilizzo degli spogliatoi e degli ulteriori servizi accessori è consentito nei limiti indicati nel provvedimento di concessione.

Art. 3 – Priorità nell'utilizzo

1. Nell'assegnazione del PalaUnitus è assicurata la seguente priorità:
 - a) attività didattiche, formative, scientifiche e istituzionali dell'Ateneo;
 - b) attività sportive e motorie organizzate o promosse dall'Università e rivolte alla comunità universitaria;
 - c) altre iniziative istituzionali dell'Ateneo;
 - d) utilizzi da parte di soggetti esterni.
2. Le disponibilità per soggetti esterni sono individuate tenendo conto della programmazione delle attività istituzionali.
3. L'Università può modificare o revocare le disponibilità già programmate in presenza di sopravvenute e motivate esigenze istituzionali, manutentive, organizzative o di sicurezza. In tali casi, ove compatibile con la programmazione dell'impianto, può essere consentito il recupero dell'utilizzo in altra data; in alternativa, sono restituite le somme eventualmente corrisposte riferibili agli utilizzi non fruiti, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo.

Art. 4 – Utilizzi occasionali e ricorrenti

1. Gli utilizzi esterni possono essere:
 - a) occasionali, quando riguardano una o più date specificamente individuate;
 - b) ricorrenti, quando riguardano l'utilizzo periodico di determinate fasce orarie per un periodo definito.
2. Gli utilizzi ricorrenti sono concessi per periodi determinati e, di norma, non oltre l'anno accademico o la stagione sportiva di riferimento.
3. Non è ammesso il rinnovo tacito.
4. L'utilizzo ricorrente non può determinare una disponibilità stabile o esclusiva dell'impianto a favore del concessionario.

Art. 5 – Presentazione delle richieste

1. Le richieste sono presentate secondo le modalità definite dall'Ateneo e devono indicare almeno:
 - a) soggetto richiedente e referente;
 - b) attività da svolgere;
 - c) giorni e fasce orarie richiesti;
 - d) numero previsto di partecipanti e, ove previsto, di spettatori;
 - e) eventuale previsione di quote di iscrizione o di partecipazione;
 - f) eventuale presenza di pubblico pagante;
 - g) eventuale presenza di sponsor, espositori, attività promozionali o di vendita;
 - h) allestimenti e attrezzature ulteriori;
 - i) eventuali servizi aggiuntivi richiesti.
2. Per manifestazioni con pubblico, eventi di particolare complessità o iniziative che richiedano specifici allestimenti, l'Amministrazione può richiedere ulteriore documentazione e un maggiore preavviso.
3. L'Amministrazione può richiedere integrazioni, chiarimenti e sopralluoghi prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

Art. 6 – Assegnazione degli utilizzi ricorrenti

1. Le fasce disponibili per utilizzi ricorrenti possono essere rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo o altra forma idonea di pubblicità.
2. Qualora per la medesima fascia sia presentata una sola richiesta ammissibile, l'Università può procedere alla concessione previa verifica dei requisiti previsti.
3. In presenza di richieste incompatibili, l'assegnazione è effettuata secondo criteri oggettivi e preventivamente individuati, tenendo conto, in particolare:
 - a) della compatibilità dell'attività con l'impianto;
 - b) dell'efficiente utilizzo delle fasce disponibili;
 - c) della continuità e regolarità dell'utilizzo richiesto;
 - d) del numero complessivo di ore richieste;
 - e) della disponibilità ad accettare fasce alternative;
 - f) del corretto adempimento di precedenti rapporti con l'Ateneo;
 - g) dell'esigenza di evitare un'eccessiva concentrazione delle disponibilità in capo a un unico soggetto.
4. Il precedente utilizzo della medesima fascia non costituisce diritto di preferenza.
5. Ove necessario, può essere applicato il criterio della rotazione.

Art. 7 – Provvedimento di concessione

1. La concessione è disposta secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo.
2. Il provvedimento individua, in particolare:
 - a) spazi concessi;

- b) attività autorizzata;
- c) giorni, orari e durata;
- d) numero massimo di partecipanti o spettatori;
- e) regime economico e importi dovuti;
- f) servizi inclusi ed eventuali servizi aggiuntivi;
- g) eventuali prescrizioni tecniche, organizzative o di sicurezza.

3. L'efficacia della concessione è subordinata all'acquisizione della documentazione assicurativa prevista dal Regolamento di Ateneo e all'adempimento delle ulteriori condizioni eventualmente indicate nel provvedimento di concessione, compreso, ove richiesto, il versamento della cauzione.

Art. 8 – Regime economico e tariffario

1. Agli utilizzi del PalaUnitus si applicano i regimi economici previsti dal Regolamento per la concessione temporanea degli spazi dell'Ateneo.
2. Gli utilizzi esterni ricorrenti sono, di norma, a titolo oneroso, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento per la gratuità o il rimborso spese.
3. Le tariffe sono stabilite in apposito tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione e possono essere differenziate in relazione:
 - a) alla tipologia e durata dell'utilizzo;
 - b) alla frequenza o ricorrenza;
 - c) alla fascia oraria e alla giornata di utilizzo;
 - d) alla presenza di pubblico;
 - e) alla presenza di pubblico pagante;
 - f) ai servizi e alle attrezzature utilizzati;
 - g) alla complessità organizzativa dell'iniziativa.
4. I servizi ulteriori rispetto a quelli ordinariamente compresi nella tariffa sono addebitati separatamente.
5. Ai corrispettivi è applicata l'IVA ove dovuta secondo il regime fiscale vigente.

Art. 9 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività autorizzata e deve rispettare la normativa applicabile, le prescrizioni dell'Ateneo e le condizioni di utilizzo dell'impianto.
2. In particolare, il concessionario è tenuto:
 - a) a utilizzare esclusivamente gli spazi, le attrezzature e le fasce orarie autorizzate;
 - b) ad assicurare la presenza delle figure tecniche e organizzative richieste dalla normativa sportiva applicabile;
 - c) a verificare il possesso delle certificazioni di idoneità sportiva eventualmente richieste;
 - d) ad assicurare gli adempimenti relativi alle coperture assicurative previste dal Regolamento di Ateneo e, ove applicabili, alla responsabilità verso prestatori di lavoro, alla tutela dei minori, al safeguarding, al lavoro sportivo e all'utilizzo del defibrillatore;
 - e) a rispettare la capienza e le disposizioni in materia di sicurezza e gestione delle emergenze;
 - f) a riconsegnare gli spazi e le attrezzature nelle condizioni in cui sono stati messi a disposizione.
3. Non è consentita la cessione o subconcessione, anche parziale, degli spazi o delle fasce assegnate.
4. Restano ferme le disposizioni del Regolamento di Ateneo in materia di responsabilità, assicurazione e risarcimento dei danni.

Art. 10 – Manifestazioni con pubblico e attività accessorie

1. Gare, competizioni e manifestazioni con pubblico sono ammesse nei limiti della capienza e delle condizioni di esercizio dell'impianto.

2. Il concessionario provvede, per quanto di propria competenza, alle autorizzazioni, licenze, comunicazioni e agli ulteriori adempimenti richiesti dalla natura dell'evento.
3. La presenza di pubblico pagante, sponsor, espositori, attività pubblicitarie, promozionali, di vendita o somministrazione deve essere preventivamente dichiarata e autorizzata.
4. L'utilizzo del nome, del logo e degli altri segni distintivi dell'Università è subordinato a specifica autorizzazione.
5. Eventuali allestimenti, strutture temporanee o attrezzature non appartenenti alla dotazione ordinaria del PalaUnitus sono soggetti a preventiva autorizzazione.

Art. 11 – Accesso, sicurezza e controlli

1. L'accesso è consentito esclusivamente nei giorni, negli orari e agli spazi indicati nel provvedimento di concessione.
2. Il concessionario individua un responsabile presente durante l'utilizzo, incaricato dei rapporti con l'Ateneo.
3. Il concessionario deve rispettare le disposizioni e le procedure di sicurezza comunicate dall'Università.
4. In relazione alle caratteristiche dell'iniziativa, l'Ateneo può prescrivere specifiche misure organizzative o di sicurezza e richiedere la presenza di personale qualificato, con eventuali costi a carico del concessionario secondo il tariffario.
5. L'Università può effettuare controlli durante l'utilizzo dell'impianto.
6. In presenza di situazioni di pericolo o di utilizzo difforme da quello autorizzato, l'Università può disporre l'immediata sospensione dell'attività.

Art. 12 – Rinuncia, mancato utilizzo e revoca

1. La rinuncia all'utilizzo deve essere comunicata secondo le modalità e nei termini indicati nel provvedimento di concessione e nel tariffario.
2. Restano dovute le somme relative ai costi già sostenuti o impegnati dall'Ateneo e gli eventuali importi previsti dal tariffario in caso di rinuncia tardiva o mancato utilizzo.
3. Per gli utilizzi ricorrenti, il reiterato mancato utilizzo delle fasce assegnate può comportare la revoca e la riassegnazione delle disponibilità residue.
4. Restano ferme le ulteriori cause di sospensione e revoca previste dal Regolamento di Ateneo.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si applicano il Regolamento per l'uso dell'impianto sportivo "PalaUnitus", emanato con D.R. n. 237/26 del 18 maggio 2026, e i relativi atti attuativi, il Regolamento per la concessione temporanea degli spazi dell'Ateneo, il tariffario del PalaUnitus e le altre disposizioni di Ateneo applicabili.
2. Le modalità operative di prenotazione, accesso, apertura e chiusura, nonché le disposizioni tecniche di dettaglio, sono definite dagli uffici competenti e comunicate agli utilizzatori.
3. Il tariffario del PalaUnitus è approvato e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.